

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962

(116^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (2177) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1659, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1673, 1674, 1675, 1677, 1678, 1679, 1680
ARNAUDI	. . . 1662, 1665, 1666, 1668, 1669, 1673, 1675, 1678, 1680
CARUSO 1669
CORBELLINI, Ministro per il coordinamento della ricerca	. . . 1661, 1662, 1664, 1665, 1667, 1668, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1679, 1680
DONINI 1662, 1666, 1667, 1676
LUPORINI	. 1662, 1663, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1673, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680
PAGNI 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1674, 1676, 1677, 1680
SCHIAVONE, relatore	. 1661, 1663, 1666, 1668, 1670, 1671, 1674, 1676, 1678, 1679
TUPINI 1672, 1677
ZAMPIERI 1671

pore, Giuliana Nenni, Pagni, Pellegrini, Piccardi, Sansone, Schiavone, Tupini, Zampieri, Zanoni e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Busoni, Gianquinto, Minio e Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Arnaudi, Gramigna, Donini e Luporini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Bertola e Boccassi.

Intervengono i Ministri per i rapporti tra Governo e Parlamento Codacci Pisanelli e per il coordinamento della ricerca Corbellini e il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

P I C C A R D I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (2177)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

La seduta è aperta alle ore 10.30.

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, Baracco, Caruso, Ferrari, Lami Starnuti, Le-

gno di legge: « Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia ».

Riprendiamo l'esame del disegno di legge.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il senatore Luporini aveva proposto di aggiungere, dopo l'articolo 3, un articolo 3-bis del seguente tenore:

« Per l'attuazione dei programmi di cui ai precedenti articoli il Presidente del C.N.R. è assistito da un comitato esecutivo composto da non più di otto membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione del Presidente del C.N.R., sentiti i Comitati nazionali.

I membri del Comitato esecutivo restano in carica per non più di quattro anni e, di seguito, possono essere confermati soltanto per un ulteriore quadriennio.

La funzione di membro del Comitato esecutivo è incompatibile con l'esercizio di altri uffici pubblici o privati.

I dipendenti di pubbliche amministrazioni, nominati membri del Comitato esecutivo, saranno comandati al C.N.R. per il periodo di tempo corrispondente.

Il Presidente del C.N.R., sentito il Consiglio di presidenza, delibera in merito alla utilizzazione dei fondi a disposizione del C.N.R.

Le deliberazioni motivate devono essere pubblicate sulla rivista del C.N.R. ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Art. 4.

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 120 membri, dei quali:

a) 30 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà universitarie di scienze spe-

rimentali, matematiche, tecniche, economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 15 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà giuridiche, politico-sociali e storico-letterarie, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 10 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera a), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

d) 5 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera b), tra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

e) 20 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra esperti appartenenti alle Amministrazioni statali diverse da quella della Pubblica Istruzione;

f) 20 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

g) 20 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti, fra direttori, ricercatori e funzionari dei ruoli tecnici direttivi, appartenenti ad istituti non universitari ed organismi scientifici o culturali dipendenti o vigilati dallo Stato.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che il relatore Schiavone ha predisposto e fatto distribuire un nuovo testo dell'articolo, sul quale il Governo ha dichiarato di concordare, e che è del seguente tenore:

« L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 120 membri, dei quali:

a) 40 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche, tecniche, economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 15 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà giuridiche, politico-sociali e storico-filosofico-letterarie, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 10 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera a), tra gli appartenenti al medesimo corpo votante, muniti di libera docenza;

d) 5 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera b), tra gli appartenenti allo stesso corpo votante, muniti di libera docenza;

e) 20 sono eletti da esperti e ricercatori addetti ad organi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da Amministrazioni statali, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante, muniti di libera docenza;

f) 15 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

g) 15 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per la nomina, sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza il Presidente del C.N.R. sentito il Consiglio di presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria.

Ricordo ancora alla Commissione che iersera un Comitato ristretto si è riunito per formulare un testo definitivo dell'articolo in discussione.

Restando fermo, peraltro, che la discussione verterà sul testo del relatore, invito il relatore stesso a fornire alla Commissione notizie sui risultati ai quali è pervenuto ieri il Comitato ristretto.

S C H I A V O N E , *relatore*. Informo la Commissione che durante la riunione di ieri del Comitato ristretto era sembrato che prevalesse il concetto di aumentare il numero complessivo da 120 a 132, benchè il senatore Arnaudi non fosse d'accordo. Comunque, se si fosse d'accordo su questo numero, avremmo la seguente distribuzione: per la lettera a) dai 38 originari e dai 40 del testo del relatore, si passerebbe a 48. Vorrei omettere, per ora, il testo definitivo della lettera a), tuttavia si tratta dei rappresentanti delle scienze che, in una sola parola, possono essere chiamate esatte. La lettera b) verrebbe portata alla metà, vale a dire a 24; la lettera c) a 16; la lettera d) a 8; la lettera e) a 12; la lettera f) a 12 e la lettera g) a 12. Vi sarebbe un'inversione, poi, tra la lettera e) e la lettera f), rispetto al testo.

Pertanto, il primo punto da esaminare è se sia il caso o meno di salire da 120 rappresentanti a 132. In linea di principio, dovremmo essere contrari a questo concetto, poichè tutto ciò che è pletorico potrebbe essere di intralcio alla funzionalità, ma, in questo caso, mi sembra che non vi siano ragioni particolari per non approvare il testo adottato ieri sera. L'importante ora è trovare una soluzione.

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Personalmente, non sarei sfavorevole a questo aumento.

A R N A U D I . Vorrei che gli onorevoli colleghi si rendessero conto che con questa proposta si arriverebbe ad una situazione assurda. La lettera *e*), infatti, è una delle più caratteristiche e comprende, ad esempio, i 700 ricercatori del Consiglio nazionale dell'energia nucleare e i 1.000 dell'Istituto superiore di sanità. Ora, si vorrebbero diminuire da 20 a 12 i rappresentanti indicati in questa lettera per poter aumentare da 10 a 16 il numero degli assistenti di grado press'a poco uguale di materie umanistiche. A un certo momento, in base al principio che il ministro Medici chiamò dell'unità della scienza e che a mio avviso è sbagliato, si può anche sostenere la necessità di introdurre le materie umanistiche nel Consiglio nazionale delle ricerche, ma è assolutamente assurdo voler rovesciare la situazione e diminuire la rappresentanza degli eletti dai chimici e dai biologi che operano nel C.N.E.N. e nell'Istituto superiore di sanità per aumentare i rappresentanti delle scienze umanistiche.

D O N I N I . Non è esatto quanto sostenuto dal senatore Arnaudi, poichè la lettera *e*) riguarda le materie scientifiche.

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Bisogna, inoltre, tener presente che si era proposto di spostare dalla lettera *a*) alla lettera *b*) i rappresentanti delle scienze economiche e statistiche.

A R N A U D I . Vorrei far rilevare che nella situazione attuale le materie sperimentali sono estremamente sacrificate, poichè, ovviamente, i 40 rappresentanti sono nominati da 40 gruppi. Ora, per contenere in 40 gruppi le innumerevoli materie sperimentali si sono fatte le cose più assurde, basti pensare al gruppo n. 34 che comprende 15 materie diverse. Ho già detto, per esempio, che una materia in grande sviluppo come la genetica non può avere una sua rappresentanza, poichè è confusa nel n. 28. Ad ogni modo, non intendo dilungarmi in altri dettagli.

È giusta la richiesta di allargamento del numero per quanto riguarda le scienze esatte che in tutti questi anni hanno versato in

estreme difficoltà di funzionamento, ed è perciò che, nelle mie proposte, avevo aumentato a 50 il numero dei loro rappresentanti. Ora, però, è tutto cambiato, poichè si passano dalla lettera *a*) alla lettera *b*) i rappresentanti delle scienze economiche e statistiche e si aumenta il numero da 15 a 24, vale a dire di 9 posti.

L U P O R I N I . Vengono mantenute le proporzioni.

A R N A U D I . Si arriva, comunque, ad un bel risultato! Infatti, gli statistici e gli economisti potranno avere un Comitato di statistica e di economia, i genetisti, invece, non lo potranno avere.

Desideravo, semplicemente, fare questi rilievi, affinchè gli onorevoli colleghi che si accingono ad approvare questa disposizione si rendano conto dell'assurdo che andiamo facendo. Infatti, anzichè permettere una più omogenea e razionale collocazione delle materie sperimentali, costringeremo questi gruppi a diventare sempre meno omogenei, poichè mentre tutti i cultori di giurisprudenza saranno sempre un gruppo omogeneo, la genetica e l'anatomia comparata non hanno niente in comune. La situazione, pertanto, viene peggiorata.

Non mi soffermo sulla questione delle cliniche, ma faccio osservare che il n. 34 comprende la clinica pediatrica, quella delle malattie nervose e mentali, quella dermosifilopatica, quella delle malattie tropicali e subtropicali infettive, della fisiologia, della radiologia, della idrologia medica, della psichiatria, della puericultura, e quella delle malattie infettive in generale.

Si potrebbe, a questo punto, affrontare il problema alla radice, escludendo, completamente, le cliniche dal Consiglio nazionale delle ricerche. Si tratterebbe di una questione grave, collegata con il Ministero della sanità, ma si andrebbe fuori dal seminato. Poichè, però, non è stato affrontato il problema in questi termini e le cliniche sono comprese nel disegno di legge in esame, mi domando se vogliamo mantenere questa assurdità alla quale mi sono prima riferito, riguardante il gruppo n. 34, per far posto, in

maniera veramente esagerata, a gruppi di studi che, con la ricerca sperimentale e con i problemi concernenti il piano economico del Paese, non hanno nulla a che fare.

Comunque, la maggioranza della Commissione è favorevole a mantenere il principio che nel Consiglio delle ricerche vi siano dei rappresentanti delle materie umanistiche, ma, personalmente, sono contrarissimo a rovesciare tutti i valori in modo che le stesse rappresentanze proposte dal Governo vengano aumentate a danno delle ricerche sperimentali. Questo indirizzo, infatti, è del tutto contrario alla finalità del Consiglio nazionale delle ricerche, finalità che è stata codificata nei primi tre articoli già da noi approvati.

Mi sento, semmai, molto più vicino alle proposte fatte precedentemente dall'onorevole relatore, il quale, rendendosi conto di tutte le esigenze e di tutte le pressioni (quantunque a mio avviso le pressioni non debbano avere nessun valore se non puntualizzano delle idee chiare e giuste) aveva presentato, all'inizio della discussione, una prima serie di emendamenti, e, poi, ieri, delle altre proposte, che forse sono sfuggite nel corso della discussione. Comunque sono d'accordo con la seconda serie delle proposte del relatore all'articolo 4, con le quali, pur dando posto alle materie umanistiche, viene mantenuta alle materie sperimentali un'autonomia che è più consona alle finalità del disegno di legge.

SCHIAVONE, *relatore*. Ieri sera al Comitato avevo fatto la proposta che i 40 alla lettera *a*) diventassero 45, e che i 15 delle scienze, che io chiamerò umanistiche, diventassero 10. Se ne toglievano 5 alle scienze umanistiche per darli alle scienze esatte. Questa era la proposta che io facevo, e non l'ho rammentata poco fa perchè pensavo che ormai la si volesse scartare.

Siccome non si verifica l'ipotesi che io avevo prospettato, vorrei un momento addvenire a quella che è la messa a punto della discussione.

Il senatore Arnaudi basa giustamente questa distribuzione dei vari gruppi in relazione a quelle che sono le affinità delle materie.

Per chiarezza devo dire che tuttavia io sono contrario a questa distribuzione.

Nella nostra riunione di ieri sera sembrava prevalessse la tendenza a una distribuzione che presupponesse l'aumento in certo modo geometrico, rapportandoci cioè non tanto alle necessità derivanti dalle affinità delle materie, quanto alla distribuzione. Quindi quelli che all'inizio erano 30 e 15 alle lettere *a*) e *b*) sono diventati 48 e 24 per mantenere le stesse proporzioni. Senonchè, come giustamente osservava il senatore Arnaudi, con questo aumento della lettera *b*) a 24 si va a dare alla lettera *e*), cioè a coloro che sono attinti fra i non universitari, solo 12 componenti in confronto ai 20 che se ne davano con il progetto precedente.

Questa è la messa a punto; su questo bisogna discutere ed intenderci: dobbiamo fare questa distribuzione astraendo dall'affinità delle materie, tuttavia io vorrei in ogni caso correggere questi 12 alla lettera *e*) e riportarli cioè a 20; la formulazione attuale è un netto peggioramento di cui non mi rendo conto. Comunque trovo questo difetto a detta distribuzione che ieri sera sembrava dovesse adattarsi.

Mi pare di aver con ciò chiarito la discussione ed ascolteremo le ulteriori osservazioni. Comunque è una materia dove è difficilissimo intenderci, anche discutendone a lungo.

LUPORINI. Vorrei fare osservare al collega Arnaudi che il rovesciamento, di cui egli ha parlato, non c'è stato, perchè nella nostra proposta abbiamo mantenuto fondamentalmente le proporzioni che già esistevano nel disegno di legge. Sono le medesime salvo il trasferimento delle scienze statistico-sociali dal gruppo *a*) al gruppo cosiddetto umanistico, elemento di vantaggio e non di svantaggio per le discipline precedentemente rappresentate. Questa osservazione era stata fatta sia dal relatore che dal Ministro; quindi niente rovesciamento, mantenimento delle proporzioni. Si ha un aumento da un lato ed abbiamo un aumento anche dall'altro. E, semmai, una correzione proprio in favore delle discipline che prece-

dentemente erano già rappresentate nel Consiglio nazionale delle ricerche.

Conclusa questa premessa, devo tuttavia dichiarare che sono sensibilissimo alle osservazioni che sono state fatte dal senatore Arnaudi. Egli ha sollevato l'obiezione, e noi la condividiamo, che i Comitati scientifici, perchè possano effettivamente funzionare, debbano avere una certa omogeneità.

D'altra parte riconosco anche, che, in tutte le nostre proposte, l'elemento difettoso è la riduzione a 12 dei ricercatori appartenenti ad enti non universitari.

Ritornando all'esigenza di una certa omogeneità per la funzionalità dei Comitati, faccio notare al collega Arnaudi che essa sussiste per tutti i gruppi di discipline. È inutile che ci addentriamo nel dettaglio ma essa sussiste sia per le discipline storiche che per le altre. Infatti è chiaro che se i giuristi si troveranno d'accordo fra di loro, tuttavia fra i loro interessi e quelli dei sociologi c'è una distanza grande, non minore di quella che esiste fra igienisti e clinici ospedalieri che si occupano di malattie nervose.

Ora, detto questo, io credo che non sia giusto considerare che il numero di 132 membri sia pletorico. Semmai questa considerazione può scaturire in relazione alla Assemblea che si riunirà rarissimamente, in linea di massima una volta all'anno; ma se si pensa sia alla possibilità dei Comitati di funzionare in modo omogeneo, sottolineata dal senatore Arnaudi, sia all'estensione anche alle discipline umanistiche, certo questa considerazione dell'eccessività del numero di 132 membri sembra inopportuna.

D'altronde, anche facendo il confronto con la struttura della ricerca scientifica in altri Paesi, un'altra volta ci rendiamo conto che i numeri proposti da noi sono tutt'altro che pletorici; sono numeri molto modesti i quali del resto corrispondono alle esigenze attuali. Premesso ciò, non sarei neanche di avviso di procedere ad un aumento esagerato del numero dei membri; in conclusione farei questa proposta: di passare da 132 membri a 140 e di passare a 20 gli eletti da ricercatori addetti ad organi di ricerca scientifica non universitari, tenendo conto che

questi ricercatori andrebbero poi tutti ad alimentare non le scienze cosiddette umanistiche od affini, ma gli altri gruppi di discipline già oggi rappresentate nel Consiglio nazionale delle ricerche. A me sembra che questa sia una proposta del tutto ragionevole; anche le consultazioni che abbiamo avuto con uomini molto responsabili in questo campo, ci confortano.

Avrei inoltre da fare una proposta tendente a semplificare il metodo di votazione ed a togliere il carattere corporativo, che, secondo il mio parere, sussiste nel disegno di legge attuale. Tuttavia non so se non sia prima il caso di procedere alla risoluzione di questa questione della distribuzione di membri tra i vari gruppi di discipline.

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento della ricerca.* Mi accingo a rispondere a tutte e due le vostre interrogazioni; voglio anche esprimere il mio parere sulla struttura e sulla funzionalità dei Comitati nazionali.

I Comitati nazionali sono organi di consulenza e di studio nel Consiglio nazionale delle ricerche. Noi ci troviamo di fronte ad un settore molto delicato, quello della ricerca scientifica, che da alcuni anni ha questa tendenza: studiare sempre di più ed approfondire la specializzazione sempre di meno.

La scienza moderna è fatta di continui episodi di questo genere: di scienziati che non si interessano di ciò che fanno quelli che lavorano accanto a loro. Ciò avviene nei settori più disparati: in quello della medicina come in quello della fisica applicata; in quello dell'elettronica come in quello dell'aeronautica spaziale. Noi dobbiamo quindi tenere conto di questo andamento. Quindi se da un lato esiste una necessità di coordinamento, io non ho alcuna difficoltà a prendere in considerazione l'aumento numerico dei componenti, membri di questi vari settori che abbiamo preso in considerazione, purchè si possano differenziare i vari campi che non presentano affinità tra di loro.

L'attuale situazione ci si presenta in questa maniera: quando si parla di scienze sperimentali, si va dalle scienze spaziali alla misura dei raggi cosmici nella profondità

della terra. Così ci sono degli scienziati che studiano la scissione dell'atomo e trovano l'energia nucleare, ed accanto a loro sono altri scienziati, come i nostri professori di chimica, che fanno il processo inverso e pervengono alla concentrazione dell'atomo, con le loro realizzazioni di materie sintetiche ottenute con le reazioni macromolecolari. Pur tuttavia tra di loro difficilmente hanno scambi di idee; molte volte si verificano le condizioni in cui molte ricerche si fanno contemporaneamente.

Basti pensare, ad esempio, che la nuova scienza della cibernetica è ormai necessaria per stabilire le nuove teorie delle informazioni; e che da queste si passa direttamente alle applicazioni della elettronica che utilizza gli algoritmi matematici delle algebre polivalenti con l'impiego dei calcolatori numerici nell'elaborazione di notizie.

Concludendo, non ho alcuna difficoltà ad aumentare il numero dei membri qualora se ne dimostri la necessità, data la molteplicità dei settori di studio. Il problema è di esaminare la loro impostazione, ma non mi sembra questo il momento di entrare in simili dettagli. Lo faremo quando dovremo approfondire i singoli settori; per esempio, quando dovremo parlare degli studi meteorologici, dovremo allo stesso tempo vedere se è opportuno parlare dei satelliti artificiali.

A R N A U D I . Vorrei far notare all'onorevole Ministro che non esiste al momento attuale neppure una cattedra di meteorologia, e che nell'elenco che ho letto, non è contemplata la possibilità di aumentare i meteorologi.

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Intendevo appunto dire che noi siamo in un campo in continua evoluzione e che quindi questa attuale conformazione dei Comitati non deve essere interpretata con troppa rigidità; si deve pensare che oggi si tende ad aderire più o meno alla realtà; ciò non esclude che domani noi avremo l'esigenza di modificarli. Io mi manterrei sulla proposta fatta ieri: cioè di passare il gruppo delle scien-

ze statistiche ed economiche dalla lettera *a*) alla lettera *b*), e di aumentare un poco i ricercatori non dipendenti da enti universitari.

Per il resto si provvederà in futuro quando se ne presenterà la necessità. Così quando dovremo affrontare il problema dell'energia elettrica, che effettivamente è un problema di grossa portata, dovremo esaminare l'opportunità o meno di separare l'energia nucleare dall'energia idraulica, argomento decisamente alquanto complesso. Non vorrei procedere ad un coordinamento oggi nella fase di programmazione, quando poi, nella fase della ricerca scientifica applicata, si dovesse soprassedere per necessità di nuove modificazioni.

Per potere realizzare qualcosa di meglio di quello che si fa già oggi, non è necessario di entrare troppo a fondo nel merito; io sarei del parere di mantenere questi numeri, anche i 132 membri. In seguito poi dovremo vedere se, per le analogie e le affinità delle diverse materie, sarà il caso di modificarli o meno.

P A G N I . Personalmente, condivido i concetti esposti tanto lucidamente dal senatore Arnaudi, ma sarei contrario alla soppressione dei rappresentanti delle scienze umanistiche; avevo già, precedentemente, fatto presente che non sono favorevole ad aumentarli, ma manterrei quelli indicati nella lettera *b*) e nella lettera *d*) nella misura proposta.

Per quanto riguarda, invece, i rappresentanti delle scienze esatte e sperimentali, proporrei di portare a 45 quelli compresi nella lettera *a*) e a 15 quelli compresi nella lettera *c*), poichè, in tal modo, si andrebbe incontro alle esigenze prospettate dal senatore Arnaudi, spostando, magari, dalla lettera *a*) alla *b*) i rappresentanti delle scienze economiche e statistiche.

Sarei, poi, dell'avviso di mantenere la lettera *e*) della proposta iniziale, mantenendo, quindi, nel numero di 20 i membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra esperti appartenenti alle Amministrazioni statali diverse da quella della Pubblica Istruzione.

Per il resto accetterei le cifre proposte dal senatore Arnaudi. In base alle modifiche da me suggerite, il numero dei membri aumenterebbe da 120 a 135.

Sia l'onorevole Ministro che il relatore hanno fatto presente che non sono contrari ad un aumento numerico e ritengo che le varie esigenze saranno poi temperate in sede di regolamento. Infatti, una volta approvato il provvedimento, si terrà conto delle esigenze prospettate.

LUPORINI. Mi sembra che le proposte del senatore Pagni si avvicinino molto alle mie. Vorrei, quindi, sapere qual'è il numero dei rappresentanti delle scienze umanistiche.

PAGNI. I rappresentanti delle scienze umanistiche rimarrebbero 15 per la lettera *b*) e 5 per la lettera *d*).

LUPORINI. Con 20 rappresentanti non si risolve niente. Io avevo proposto di portare a 48 i rappresentanti delle scienze sperimentali, matematiche e tecniche e a 16 gli assistenti e gli incaricati sempre dello stesso gruppo e, contemporaneamente, avevo proposto di portare a 24 i rappresentanti delle scienze umanistiche e a 8 gli assistenti e gli incaricati del medesimo corpo votante. Inoltre, vi sarebbero i 20 ricercatori extra universitari. Solo così si potranno avere dei Comitati funzionanti.

PAGNI. Se si deve arrivare a configurare questi gruppi, converrebbe portarli al numero proposto dal senatore Luporini, in modo che anche le scienze umanistiche siano congruamente rappresentate nei Comitati.

LUPORINI. La rappresentanza non vale niente se i Comitati non si possono riunire in maniera funzionale.

PRESIDENTE. Mi sembra, quindi, che si sia d'accordo sul numero di 140: si tratta ora di distribuire questi rappresentanti, cercando di metterci d'accordo.

ARNAUDI. La proposta che tende a portare i rappresentanti delle scienze economiche e statistiche dal gruppo *a*) al gruppo *b*), proposta che è saggia, si accompagna ad una operazione aritmetica, dal momento che questi rappresentanti di economia e statistica valgono nove punti, poichè vengono portati al gruppo *b*) che ne aveva 15 e che passa così a 24. Varrebbe la pena di vedere, a questo punto, che cosa diventerebbe il Consiglio nazionale delle ricerche se applicassimo lo stesso criterio a tutte le discipline a carattere sperimentale che ho elencato.

LUPORINI. Noi ci siamo attenuti al testo originario.

ARNAUDI. Comunque, dal momento che ci troviamo nella discussione finale dei numeri, aderisco pienamente alle proposte fatte dal relatore che proponeva di portare a 45 il gruppo *a*) e a 10 il gruppo *b*), con relativa modificazione dei rappresentanti degli assistenti e degli incaricati.

SCHIAVONE, *relatore*. Ritengo che sia opportuno allontanarci il meno possibile dal testo originario, e, pertanto, se vogliamo raggiungere una maggiore efficienza, possiamo togliere 5 rappresentanti alle scienze umanistiche a favore delle scienze esatte. In questa maniera siamo più realisti e più aderenti al tempo nel quale viviamo. Se non ci atteniamo a questi principi andiamo a creare una grande confusione. Mi atterrei, pertanto, il più possibile al testo governativo modificato dal vostro relatore con questi ulteriori cambiamenti che sono determinati dal fatto che oggi come oggi le scienze sperimentali hanno la prevalenza. Di conseguenza, stabilito il principio, lo si traduce nello spostamento indicato, in base al quale i 15 della lettera *b*) diventano 10 e i 5 in più vengono trasferiti alla lettera *a*) che da 40 passa a 45. In questa maniera la misura non viene cambiata e si dà rilievo al tempo nel quale viviamo.

DONINI. Allora sarebbe più coerente abolire del tutto i rappresentanti delle scienze umanistiche!

LUPORINI. Vorrei far osservare al senatore Schiavone che quando noi proponiamo il doppio per questo tipo di discipline rispetto alle altre nelle quali includiamo anche le economiche e le statistiche e quando poi proponiamo ancora l'aumento a 20 del gruppo di ricercatori che provengono da istituti non universitari e che vanno ulteriormente ad aumentare il gruppo originario di discipline, veniamo a stabilire un aumento superiore a quello considerato nelle sue stesse proposte. Pertanto, se si vuole dare solo un crisma di modernità nel senso di non rendere funzionanti i Comitati formati dagli umanisti, non è neanche il caso di discutere, ma se si vuole, invece, segnare la prevalenza degli scientifici, faccio presente che la segniamo più noi con le nostre proposte che non il relatore stesso con le sue, poichè noi portiamo a 48, anzichè a 45 i rappresentanti delle scienze sperimentali.

Non comprendo, quindi, perchè si voglia introdurre le scienze umanistiche in una forma tale per cui i Comitati non funzioneranno. A questo punto, allora, sarebbe meglio rinunciare e non farle rappresentare, piuttosto che avere una rappresentanza che non significa niente.

Il processo moderno al quale ci si appella non è un processo di mero tecnicismo, ma di avvicinamento delle scienze umanistiche alle altre scienze, sul campo della ricerca quantitativa. Oggi, in tutti i Paesi progrediti, accanto a qualsiasi scienza esatta, sorge la filosofia, poichè il mutamento reale delle scienze porta a questa confluenza. D'altra parte, le scienze umanistiche non vanno introdotte per una questione di dignità o di splendore, ma perchè, in questo terreno, il nostro Paese è estremamente indietro. Le scienze umanistiche hanno bisogno di organizzazione e di ricerca e devono essere trattate con la tecnica delle scienze esatte: ecco perchè dobbiamo promuovere questo indirizzo all'interno stesso delle scienze umanistiche. Tutto questo, naturalmente, se vogliamo essere moderni alla guisa dei grandi Paesi civili come l'America, l'Inghilterra, la Polonia, l'Unione Sovietica, la Francia e la Germania.

Non è che ci battiamo per una rivendicazione di categoria, ma per una correzione dello stato attuale dei nostri studi nel settore umanistico e per la sua modernizzazione. Chiedo scusa della passione con la quale ho esposto il mio pensiero, ma vedo nel Consiglio nazionale delle ricerche la possibilità di avere un elemento di propulsione in questa direzione.

PAGNI. Quindi, secondo il senatore Luporini, si dovrebbe arrivare a 48 per la lettera a), a 24 per la lettera b), a 16 per la lettera c), a 8 per la lettera d) a 20 per la lettera e), a 12 per la lettera f) e a 12 per la lettera g). In tutto si tratterebbe di 140 unità.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Non avrei difficoltà ad accettare questa soluzione.

LUPORINI. Rimarrebbe sempre la questione della tecnica delle elezioni, ma si tratta di un altro problema.

Anche sulla questione della libera docenza ho delle riserve da fare.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Questo requisito della libera docenza è stato aggiunto in un secondo tempo nel testo del relatore. In questo caso la libera docenza dovrebbe essere richiesta nella stessa materia di cui ci si occupa. Io ho, ad esempio, la libera docenza in materia di costruzioni stradali, ma non ho mai costruito una strada.

DONINI. Mi sembra che la richiesta della libera docenza costituisca un incoraggiamento a conferire in modo indiscriminato e sempre meno serio nuove libere docenze.

LUPORINI. Non sono certamente favorevole all'abolizione della libera docenza, ma al contrario il desiderio di rivalutazione della libera docenza stessa mi spinge a considerare l'opportunità di abolirne la richiesta. Tutti conosciamo il valore che ha la libera docenza in alcune materie. Con questo non intendo generalizzare: vi sono alcune materie nelle quali il conseguimento del

titolo accademico è tuttora una cosa molto seria, degna della massima considerazione non è purtroppo allo stesso livello per altre materie, di cui tutti siamo a conoscenza. Dico ciò anche per esperienza personale.

D'altronde questa richiesta della libera docenza per eleggere o essere eletti nei comitati della ricerca scientifica, non è apparsa all'inizio della presentazione di questo disegno di legge.

Voglio anche ricordare alla Commissione che quando facemmo la legge sulla libera docenza per eleggere o essere eletti nei Comitati rilevò che la libera docenza, per essere una cosa seria, non deve servire a nulla nell'attività pratica, e non come avviene comunemente in Italia.

Noi ci muoviamo dunque in un indirizzo che non vuole portare alla degradazione del titolo accademico, bensì alla sua rivalutazione.

Il relatore Schiavone mi consenta di far notare che, a mio parere, richiedere la libera docenza soprattutto per il punto *e*) significa rischiare di promuovere dei falliti dell'attività scientifica a danno di altri che si sono invece interessati nel campo della ricerca; ma che, non avendo interesse per la carriera universitaria, non si sono preoccupati di conseguire quel titolo accademico.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Come vi ho detto, sono libero docente, ma la libera docenza non mi è mai servita in modo preminente nelle mie attività accademiche e professionali. Comunque concordo con le osservazioni fatte dal senatore Luporini.

PRESIDENTE. Nella votazione dell'articolo 4 vedremo se l'emendamento presentato dal senatore Luporini tendente a sopprimere le parole « muniti di libera docenza » verrà accolto.

SCHIAVONE, *relatore*. Noi avevamo creduto, con la richiesta del titolo accademico, di porre una garanzia per il funzionamento dei Comitati. Comunque, se non la si vuole vedere, si può anche accogliere l'emendamento del senatore Luporini. Tut-

tavia penso che se andiamo avanti notando solo quelli che sono i difetti dei Comitati, non arriveremo mai a nulla di fatto.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Per quelle che sono le mie esperienze, sarei anche io d'avviso che la libera docenza non debba venire richiesta.

PAGNI. Ho aderito a quello che è stato detto dal relatore; anche io sarei d'accordo per rivalutare la libera docenza. Voglio far notare però che tuttora per alcuni impieghi, benchè all'atto pratico non sia di utilità alcuna, si continua a richiedere la laurea. Ora io penso che ci troviamo esattamente sullo stesso piano, in questo caso, per quanto riguarda la libera docenza.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Non metterei dei limiti nel campo della ricerca scientifica in considerazione del fatto che non sempre l'ambiente sperimentale è a contatto con l'ambiente universitario di studio teoretico.

ARNAUDI. Non approvo affatto che i 15 nominati esperti del settore dell'industria vengano ridotti a 12. In questa maniera rinunciamo alla possibilità di cooptare degli specialisti e quindi alla possibilità di coordinamento, perchè, si noti, con il sistema di aver ridotto a 48 il gruppo *a*), noi siamo sicuri di tagliare fuori una serie di specialisti nel campo della ricerca sperimentale, e, si noti inoltre, la possibilità di cooptarne 15 è già esigua.

LUPORINI. Dopo le varie discussioni che si sono avute fino adesso in Commissione, siamo pervenuti alla convinzione che noi ci troviamo di fronte ad un'impostazione che è un po' corporativa e in un certo senso sindacale, che non dovrebbe operare. Noi, in altre parole, eleggiamo questi gruppi come si eleggono i rappresentanti del Consiglio superiore, cioè su una base sostanzialmente sindacale. A me sembra che questo sia un errore che potrebbe essere superato

se si proponesse un altro tipo di votazione e cioè mediante la formazione di un Corpo votante unico. In altre parole: sia il numero dei professori che quello degli assistenti di ruolo e dei professori incaricati rimarrebbe quello che è stato stabilito, ma sia i professori che gli assistenti di ruolo, nonché i professori incaricati voterebbero tutti l'uno per l'altro; il che toglierebbe qualsiasi impronta sindacalista o corporativistica a questo Corpo.

A R N A U D I . Non ho ben capito in che cosa consista il sindacalismo prospettato dal senatore Luporini; l'unica cosa che ho capito e questa: che professori ed assistenti voterebbero tutti insieme; ma la votazione nel dettaglio come avverrebbe? Avverrebbe per gruppi di materie? A me pare che dovrebbe avvenire per gruppi di materie, ma voi avete escluso che la legge provvedesse a ciò, e avete espresso avviso che questa materia dovesse essere demandata al regolamento. Mi chiedo come un'Assemblea di questo tipo, che conterebbe circa due mila tra professori di ruolo ed incaricati e circa mille assistenti, quindi tremila persone, riuscirà con competenza a valutare quali siano i membri da eleggere. Il fatto che ciò semplificherebbe, come ha detto il senatore Luporini, rimane per me veramente un mistero.

C A R U S O . Io ritengo che la proposta del collega Luporini vada accolta; altrimenti, noi abbiamo il fondamento, non solo la preoccupazione in se stessa, di una votazione fatta da organismi sindacali e corporativi; il fondamento è nel fatto che noi verremmo a costituire degli elettori privilegiati e verremmo a costituire un'elezione che, in realtà, verrebbe ad essere falsata dal risultato in se stesso. Infatti, se in un determinato gruppo di materie noi abbiamo 20 professori che debbono nominare 10 membri è facile ed evidente che i 20 professori costituiscono appena il doppio dei membri che devono far parte della Commissione; mentre se noi diamo questa possibilità a tutti i professori, agli incaricati, agli assistenti, noi avremo una possibilità di scelta diversa.

Io vorrei richiamare la vostra attenzione sull'inconveniente che noi rileviamo in mate-

ria di votazione per il Consiglio superiore della magistratura. Nel Consiglio superiore della magistratura avviene che i consiglieri di cassazione votano per i consiglieri di cassazione; i giudici di tribunale o di corte per i giudici di tribunale o di corte. Il che è abbastanza criticato.

Alla luce dei risultati ritengo che la proposta del senatore Luporini debba essere accolta facendo appunto tesoro di quello che è il fallimento di questo tipo di votazione nel Consiglio superiore della magistratura.

P A G N I . Non avrei preclusione al concetto cui s'ispira il senatore Luporini, però non possiamo valutare quali siano i riflessi della tecnica di votazione proposta ora; perciò io ritengo che non si possa accogliere. Il regolamento potrà entrare nel merito e studiare la questione, però ritengo che non si possa accogliere così semplicemente questa proposta, che viene ad innovare sostanzialmente il sistema attuale.

L U P O R I N I . Io pensavo di poter votare sul terzo comma, o, per lo meno, sulle cifre su cui siamo arrivati. Comunque non insisto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Luporini propone di aggiungere al secondo comma il seguente:

« Essi hanno il compito di proporre i programmi e le attività di ricerca da finanziare tenendo conto dei programmi di ricerca e di finanziamento presentati da gruppi di ricercatori o da singoli ricercatori. Sui detti programmi di ricerca e sulle richieste di finanziamento i Comitati nazionali danno un giudizio di merito determinando l'entità del finanziamento necessario e ne propongono una graduatoria. I Comitati nazionali esprimono inoltre il loro parere sui programmi di ricerca di cui all'articolo 1 della presente legge ».

L U P O R I N I . Questo comma aggiuntivo, da me proposto, è collegato all'articolo 7-bis, che suona così: « I bilanci preventivi e i conti consuntivi del Consiglio nazionale delle ricerche, le proposte motivate e i giu-

dizi formulati dai singoli Comitati nazionali della presente legge, nonché le deliberazioni motivate dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, vengono pubblicati sulla rivista del Consiglio stesso ».

Questo articolo è connesso ad un problema di cui abbiamo già parlato. È connesso all'esigenza della piena pubblicità da dare alle attività del Consiglio nazionale delle ricerche.

Noi intendiamo riferirci non soltanto alla pubblicità delle spese e alla distribuzione dei fondi operata dal Consiglio stesso, ma ad un'esigenza molto più vasta, cioè quella che si possa avere un quadro in movimento di tutta la ricerca scientifica, a cominciare dalle richieste che provengono da tutta l'area dell'attività scientifica italiana.

Noi chiediamo che il Consiglio nazionale delle ricerche motivi le scelte rispetto alle richieste che provengono da Istituti universitari. Noi chiediamo i motivi dei finanziamenti, dato che molto spesso sentiamo lamentare, per esempio, per certe ricerche si è chiesta una cifra « x » e, invece, viene data un'altra cifra.

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Il Ministro per il coordinamento dovrà rispondere in Parlamento su ciò.

L U P O R I N I . Questa è una esigenza che non è di controllo relativa al Parlamento, è un'esigenza di controllo culturale e scientifico.

In Francia, per esempio, se si vuole sapere che cosa si fa per la ricerca scientifica, si può pervenire in possesso di tutti i documenti, dai quali ci si può rapidamente informare su quelle che sono le scelte e perchè sono state fatte queste scelte. Si può insomma conoscere e seguire la dinamica dell'attività scientifica e culturale che si svolge. In Italia, invece, non c'è nulla e le poche pubblicazioni che esistono danno una visione scarsa della situazione.

Questo tipo di pubblicità completa e ampia è una delle esigenze fondamentali e democratiche su cui deve basarsi la vita della cultura e la presenza di essa. E noi riteniamo

mo questo uno dei punti essenziali e decisivi del carattere di rinnovamento che questa legge deve portare nel settore della ricerca.

Ognuno dei punti del nostro emendamento ha il suo significato. Vorrei fare un esempio: l'ultimo punto dell'emendamento dice che « i Comitati nazionali esprimono il loro parere sui programmi di ricerca di cui all'articolo 1 della presente legge ». Ebbene, noi abbiamo in discussione, presso la 6^a Commissione, un disegno di legge per la concessione di 4 miliardi e mezzo alla ricerca missilistica. Sarà giusto? Non sarà giusto? Non abbiamo nessun elemento che ci possa aiutare. Se domani, invece, avessimo il giudizio di un Comitato nazionale su una proposta di questo tipo, saremmo confortati; se avessimo un giudizio del Consiglio nazionale, anche sul terreno parlamentare saremmo confortati in merito a tali scelte.

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento della ricerca*. La ricerca non è compito esclusivo del Consiglio nazionale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 4 presentato dal senatore Luporini e al quale Governo e relatore si dichiarano contrari. Come i colleghi ricordano, il testo su cui stiamo discutendo è quello proposto dal relatore.

(*Non è approvato*).

Il senatore Luporini propone di conglobare al terzo comma dell'articolo, le lettere a) e c) in un'unica lettera del seguente tenore:

« a) 48 sono eletti fra i professori di ruolo e 16 sono eletti fra gli assistenti di ruolo e fra i professori incaricati delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche. Il corpo votante è costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti delle facoltà stesse ».

S C H I A V O N E , *relatore*. Sono contrario all'emendamento, che non fa che complicare le cose senza avere peraltro una effettiva utilità.

LUPORINI. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Luporini al terzo comma al quale sono contrari il Governo e il relatore.

(Non è approvato).

Alle lettere c), d) ed e) del testo predisposto dal relatore il senatore Luporini propone di sopprimere le parole: « muniti di libera docenza ».

PAGNI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione delle parole « muniti di libera docenza » a cui sono favorevoli il Governo e il relatore.

(È approvata).

Al punto f) il senatore Luporini propone la seguente formulazione, sostitutiva di quella originaria:

« 12 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti, fra i professori universitari, assistenti universitari, ricercatori appartenenti a istituti non universitari, o a organizzazioni scientifiche e culturali dipendenti o vigilati dallo Stato, che siano cultori di discipline le quali non abbiano rappresentanti fra i membri eletti ».

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Si tratta di una questione di forma, non di sostanza.

LUPORINI. Noi riteniamo che i cooptanti debbano essere cooptati dagli eletti.

SCHIAVONE, *relatore*. Se noi facciamo quanto si propone, restringiamo la facoltà di cooptazione soltanto agli eletti, creando una differenziazione di peso tra membri eletti e membri di nomina dall'alto, il che non sembra accettabile.

LUPORINI. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Alla lettera g) il senatore Luporini propone il seguente emendamento sostitutivo:

« 12 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra esperti appartenenti ad Amministrazioni statali diverse da quella della Pubblica istruzione, fra esperti appartenenti ad amministrazioni non statali e fra appartenenti designati da organizzazioni sindacali e da enti interessati allo sviluppo della ricerca ».

LUPORINI. Attualmente al Consiglio nazionale delle ricerche ci sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. E noi — mi sembra — non dobbiamo fare un passo indietro rispetto all'attuale situazione.

ZAMPIERI. La rappresentanza dei sindacati è anticostituzionale, perchè i sindacati non rappresentano il complesso dei lavoratori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Luporini al quale sono contrari il Governo e il relatore.

(Non è approvato).

LUPORINI. Per quanto riguarda il penultimo comma dell'articolo 4, l'unica mia riserva riguarda le prime votazioni. Noi cioè riteniamo opportuno, per le prime votazioni, designare nella legge stessa i Comitati scientifici. Se si può votare il comma con questa riserva, io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non si può votare un articolo di legge con riserva.

ZAMPIERI. La questione potrà essere esaminata in sede di disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, il quale, in base agli orientamenti emersi nel corso della discussione, ed agli

emendamenti approvati o respinti dovrebbero essere del seguente tenore:

Art. 4.

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 140 membri, dei quali :

a) 48 sono eletti dai professori di ruolo nelle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 24 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 16 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera a), fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) 8 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera b), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

e) 20 sono eletti da esperti e da ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da Amministrazione statali, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

f) 12 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

g) 12 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità

per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine, sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria.

T U P I N I . Vorrei fare una raccomandazione al Governo. Non è un emendamento il mio, ma una semplice raccomandazione.

Prescindendo da quello che avviene nelle Università, il Consiglio nazionale delle ricerche è qualcosa di creativo, che si può veramente sviluppare da studiosi fino ad una certa età, che ritengo non debbono superare il settantesimo anno. Io ho più di 70 anni, quindi la mia osservazione non è viziata da alcuna obiezione di carattere personale, ma sono dell'opinione che, dopo quell'età, non vi siano più quelle facoltà di inventiva che ci devono essere nel Consiglio delle ricerche.

Raccomando pertanto al Ministro di tener conto di questa mia osservazione e di fare in modo che chi abbia superato il settantesimo anno di età non faccia parte del Consiglio nazionale delle ricerche.

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento dalla ricerca.* Sono d'accordo che i giovani sono più dinamici; però ritengo che non si debba stabilire una norma generale in tal senso. Noi stessi, in uno dei governi De Gasperi, facemmo la proposta, che attualmente vige, che i professori universitari vadano in pensione a 75 anni e facemmo in modo che essi potessero, fino al raggiungimento di tale età, essere presidi di facoltà o rettori; facemmo in modo, per esempio, che un uomo di cultura, come il senatore Focaccia, potesse essere Presidente del Comitato per le ricerche nucleari (C.N.R.N.).

Comunque posso assicurare il senatore Tupini che solo caso per caso si studierà la opportunità di inserire nel mondo attivo del-

la ricerca anche studiosi che abbiano oltrepassato una certa età.

LUPORINI. Avevo preannunciato la presentazione di un emendamento tendente a sostituire il quinto comma dell'articolo 4 con il seguente: « Ogni Comitato nazionale elegge fra i propri membri un presidente ». Mi è stato fatto osservare, però, molto autorevolmente, che questo emendamento sarebbe inutile, perchè tale disposizione è in vigore attraverso la prassi attuale. Ritiro, pertanto, il mio emendamento, ma desidererei, nel contempo, una conferma.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. È chiaro che viene mantenuta la prassi in base alla quale i presidenti dei singoli Comitati sono eletti dai membri dei Comitati.

LUPORINI. In tal caso non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho poc'anzi dato lettura.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4 il senatore Luporini propone di inserire un articolo 4-bis del seguente tenore:

« L'Assemblea del Consiglio nazionale delle ricerche, composta dal Presidente del Consiglio stesso, dai membri della Giunta esecutiva e dai membri dei Comitati nazionali, ha il compito:

a) di esaminare i bilanci preventivi e i conti consuntivi del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) di approvare la relazione generale di cui all'articolo 2;

c) di approvare i regolamenti di cui al successivo articolo 5.

Per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, può convocare l'Assemblea ».

LUPORINI. L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, stabilisce che: « Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio nazionale delle ricerche sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri e, successivamente, delle Assemblee legislative ».

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto, poichè mi sembra che quest'articolo non sia mai stato applicato; ho anche approfondito la questione e ho visto che fa parte del *corpus* che regola ancora oggi la vita del Consiglio nazionale delle ricerche, pur non essendo stato mai applicato.

ARNAUDI. La mia ipotesi è che probabilmente al Consiglio dei ministri hanno avuto vergogna di presentare al Parlamento dei bilanci di 500 milioni. Si tratta, a mio avviso, di una questione di pudore, poichè il Consiglio nazionale delle ricerche ha sempre presentato i bilanci al Consiglio dei ministri.

LUPORINI. Richiamo l'attenzione della Commissione e in particolare dell'onorevole Ministro sulla necessità di applicare questa norma.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Se volete mi posso impegnare a comunicare al Parlamento il modo come verranno spese queste somme. Del resto, anche il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Fanfani, nel suo discorso programmatico si è impegnato a svolgere una sua azione e a comunicare al Parlamento quali saranno gli sviluppi di questa nuova ricerca scientifica.

LUPORINI. Dichiaro, allora, di rinunciare all'articolo 4-bis che riguarda l'Assemblea, in quanto lo considero almeno parzialmente assorbito dall'articolo 2, che abbiamo già votato, salvo il punto c), che può anche essere lasciato cadere.

Per quanto si riferisce, invece, al punto a) che riguarda l'esame dei bilanci, farò in modo di assorbirlo nell'articolo aggiuntivo 7-bis.

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Art. 5.

Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del medesimo Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Presidenza dello stesso Consiglio.

Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'articolo 1.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Arnaudi un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, quelle relative allo stato giuridico, ai ruoli organici ed al trattamento economico del personale scientifico e tecnico a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Presidenza del Consiglio stesso.

Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'articolo 1 ».

S C H I A V O N E , *relatore*. Dato che l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Arnaudi demanda al regolamento interno anche l'emanazione delle norme riguardanti il trattamento economico, potreb-

be sorgere la preoccupazione che si venga, in tal modo, a concedere all'Ente troppa libertà. A questo punto, occorre solamente intenderci sulla natura di questo Ente e, a tal proposito, è necessario far presente che nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82, si stabilisce che il Consiglio nazionale delle ricerche è organo dello Stato dotato di personalità giuridica e di gestione autonoma. È chiaro pertanto che l'emendamento proposto dal senatore Arnaudi non contrasta con la natura dell'Ente.

D'altra parte, l'ultimo comma dell'articolo è tale da tranquillizzarci sotto tutti i punti di vista, poichè stabilisce che detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'articolo 1.

Abbiamo, in tal modo, la massima garanzia e, di conseguenza, non vedo alcun pericolo nell'approvare l'emendamento proposto dal senatore Arnaudi, ma, anzi, ne condivido la sostanza.

P A G N I . Dopo le spiegazioni offerteci dall'onorevole relatore, dichiaro di essere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Arnaudi, perchè conferisce al Consiglio nazionale delle ricerche la dovuta elasticità per il reclutamento dei tecnici e dei ricercatori.

Ritengo, inoltre, che il fatto che i regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Presidenza debbano essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, nel quale sono rappresentati tutti i Ministri interessati, rappresenti una garanzia sufficiente sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto per quanto si riferisce al trattamento economico, in quanto questo corrisponda a quei requisiti che è sempre necessario tenere presenti per evitare una sua eventuale disparità rispetto a quello degli altri dipendenti della pubblica Amministrazione.

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Per quanto si riferisce alla presenza del Ministro per il coordinamento della ricerca nel Comitato

di Ministri di cui all'articolo 1, mi rimetto alla decisione della Commissione e mi astengo, pertanto, dall'esprimere al riguardo un parere perchè sono parte in causa.

A R N A U D I . Non ritengo necessario chiarire ulteriormente l'emendamento in questione, dal momento che è stato già illustrato in sede di discussione generale. Desidero, però, ringraziare i senatori Schiavone e Pagni per l'adesione che hanno dato ad esso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5 presentato dal senatore Arnaudi, di cui ho poc'anzi dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Ministero della pubblica istruzione, può avvalersi dell'opera di istituti scientifici dipendenti dalle Università o da altri Enti ed Amministrazioni pubbliche o da privati, in base ad accordi o convenzioni da stipulare, di volta in volta, tra il Consiglio stesso e le Amministrazioni, gli Enti ed i privati interessati

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Schiavone, un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con altro del seguente tenore:

« Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i Ministeri interessati, può avvalersi dell'opera di istituti scientifici dipendenti dalle Università, o da altri Enti, o da Amministrazioni pubbliche, o da privati, in base ad accordi o convenzioni da stipulare, di volta in volta, tra il Consiglio stesso e le Amministrazioni, gli Enti ed i privati interessati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è abrogato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 7 il senatore Luporini propone di inserire un articolo 7-bis del seguente tenore:

« I bilanci preventivi e i conti consuntivi del Consiglio nazionale delle ricerche, le proposte motivate e i giudizi formulati dai singoli Comitati nazionali, di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge, nonché le deliberazioni motivate del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, vengono pubblicati sulla rivista del Consiglio stesso ».

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento della ricerca.* Sono anche io del parere che tutti questi elementi debbano essere noti, poichè non si tratta di segreti: mi pare, tuttavia, che non sia opportuno inserire tale principio in un provvedimento del genere, anche in considerazione del fatto che, altrimenti, lo stesso obbligo dovrebbe essere previsto in tutte le leggi istitutive delle Aziende autonome dello Stato. D'altra parte, si tratta, di fatto, di un dovere che esse già esplicano attraverso i loro « Bollettini », nei quali sono pubblicate tutte le varie deliberazioni prese.

In ogni modo, soprattutto per quanto si riferisce alla ricerca scientifica, sono anche io d'accordo sull'opportunità della massima divulgazione, non solo relativamente al campo amministrativo, ma anche a quello tecnico — poichè ritengo che essa contribuisca ad aumentare la conoscenza e l'interesse della popolazione per questa materia —, ma sono anche del parere che a questo scopo sia sufficiente la precedente mia dichiarazione. In effetti, mi sembra eccezionale che si introduca una apposita norma nel disegno di legge in esame, quasi vi fosse il dubbio che la pubblicità auspicata dal senatore Luporini non si faccia anche attualmente.

Si tratta, comunque, di una questione che verrà senz'altro trattata in sede di regolamento.

LUPORINI. Secondo il mio parere, anche quando sarà raggiunta quella pubblicità di cui parla l'onorevole Ministro, che io però insisto a dire che ora non esiste, non si riuscirà mai a sapere da quali punti di partenza muove il Consiglio nazionale delle ricerche nelle scelte, nelle proposte, negli indirizzi. Il bollettino dell'Associazione sindacale dei ricercatori di matematica — che ho qui a portata di mano — è tutta una denuncia su questo punto ed è una denuncia riguardante proprio il settore in cui si è avuta la maggiore pubblicità: inoltre, in un recente convegno tenutosi a palazzo Marignoli, tra i punti più dibattuti e criticati della base scientifica italiana, vi è stato proprio quello in questione.

Non intendo, comunque, leggere quanto è stato scritto al riguardo in questi fogli, perchè non voglio introdurre un elemento estremamente spiacevole nella discussione, ma ritengo che sia necessario da parte nostra fare questi rilievi anche in considerazione del fatto che il nostro atteggiamento nei riguardi del presente problema è decisivo rispetto a tutto il disegno di legge in esame.

Siamo, inoltre, a conoscenza della resistenza accanita nel Consiglio nazionale delle ricerche, da parte di alcuni Comitati, a qualsiasi pubblicità che sia una pubblicità veramente motivata e chiara, dalla quale sia possibile rendersi conto, ad esempio, di quali finanziamenti sono stati dati e perchè.

Credo che, così come stanno attualmente le cose, non si possa negare che oggi non si ottempera a questa esigenza veramente sentita: non vedo, pertanto, per quale motivo, se da tutti è riconosciuta tale esigenza, non si debba introdurre il principio da me affermato nel disegno di legge in discussione.

SCHIAVONE, *relatore*. È necessario a questo punto fare una distinzione fra sostanza e forma.

Per quanto si riferisce alla sostanza, sono anche io del parere che tutto quello che avviene debba essere pubblicato, ma ritengo che sia una questione di forma affermare o meno tale principio in un provvedimento di questo genere.

Penso, infatti, che gli onorevoli senatori che hanno presentato l'istanza potrebbero senz'altro accontentarsi delle dichiarazioni del Ministro, il quale ha assicurato che nel regolamento ci si occuperà della questione, ed accettare di conseguenza in piena tranquillità che il disegno di legge in esame ometta tale norma.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Desidero aggiungere che già il 30 novembre 1962, il giorno stesso cioè in cui sono stato nominato Ministro, ho ricevuto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche un opuscolo contenente una relazione sulle attività in corso e su quelle di sviluppo organizzativo, che formerà parte integrante della relazione che il Consiglio nazionale delle ricerche deve presentare ogni anno, nel quale sono ampiamente trattate non solo le questioni amministrative, ma anche quelle tecniche.

DONINI. Desidererei sapere se l'onorevole Ministro sarebbe disposto ad accettare l'emendamento da noi proposto trasfuso, però, in un ordine del giorno presentato dall'intera Commissione.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Non ho nulla in contrario ad accogliere un ordine del giorno del genere, dal momento che sono fermamente convinto della necessità che tutto sia reso pubblico.

SCHIAVONE, *relatore*. Per quanto mi riguarda, sono anch'io favorevole all'ordine del giorno.

PAGNI. Sono assolutamente d'accordo sull'importanza dell'argomento sostenuto dal senatore Luporini, ma vorrei che per pubblicità non si intendesse soltanto quella relativa agli atti amministrativi, ma anche quella relativa alle scelte, alle proposte che sono state presentate ed alle motivazioni con le quali queste sono state accolte o respinte.

Questo vorremmo che il Ministro ci assicurasse che verrà particolarmente curato!

C O R B E L L I N I , *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Se verrà presentato un ordine del giorno in tal senso, mi impegno sin d'ora ad accettarlo, anche come stimolo per rendere più noto il Consiglio nazionale delle ricerche e per aumentarne il prestigio.

T U P I N I . L'ordine del giorno in questione potrà essere presentato dal Presidente della Commissione.

L U P O R I N I . In esso si dovrà tenere conto anche dell'istanza sottolineata dal senatore Pagni.

In seguito alle assicurazioni dell'onorevole Ministro, quindi, ritiro l'articolo aggiuntivo da me presentato.

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Art. 8.

Entro il 120° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento previsto nel penultimo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostruzione, a norma dello stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Luporini un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Entro il 120° giorno dell'entrata in vigore della presente legge saranno indette le elezioni per la ricostruzione dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche a norma dell'articolo 4 della presente legge.

Per le prime elezioni i Comitati nazionali da eleggere sono i seguenti: Matematica, Chimica, Fisica, Biologia, Medicina, Ingegneria, Agricoltura, Geologia, Lettere e Pedagogia, Storia e Filosofia, Economia e statistica, Scienze politico-sociali.

Limitatamente alle prime elezioni, i regolamenti previsti dall'articolo 4 saranno emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui

all'articolo 1, su proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sempre limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno già fatto parte nei due precedenti quadrienni.

Il regolamento definitivo di cui al quinto comma dell'articolo 4 sarà emanato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

L U P O R I N I . Nel predisporre l'emendamento in questione abbiamo avuto, sostanzialmente, due preoccupazioni: quella di indicare con una norma transitoria una base di partenza nelle elezioni per la ricostruzione dei Comitati nazionali, salvo poi a demandare al successivo regolamento la formazione dei Comitati che si stabiliranno all'interno del Consiglio nazionale delle ricerche, e quella di evitare, attraverso la deroga stabilita al quarto comma dell'articolo sostitutivo proposto, il verificarsi di dannose interruzioni di continuità, di fratture in seno al Consiglio stesso.

Comunque, se la Commissione riterrà opportuno sopprimere quest'ultima disposizione, non insisteremo su di essa, dal momento che non rappresenta per noi una questione essenziale, ma solo una questione di più chiara funzionalità.

P A G N I . Non sono d'accordo con il senatore Luporini sull'opportunità di configurare già in questa sede i Comitati da eleggere, perchè ritengo che in tal modo si verrebbe a limitare il compito del Consiglio stesso. Si tratta, inoltre, di una questione che meriterebbe un particolare approfondimento, alla quale, invece, non abbiamo prestato molta attenzione: ritengo, quindi, che la Commissione non sia in condizione di poterla approvare.

Al contrario sono del parere che possa essere senz'altro accolta la disposizione in base alla quale potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno già fatto parte nei due precedenti quadrienni.

LUPORINI. Mi rendo perfettamente conto delle perplessità che può suscitare la disposizione di cui trattasi. Se il Consiglio nazionale delle ricerche, infatti, continuasse ad avere la struttura attuale non vi sarebbe alcuna necessità di introdurla nel disegno di legge, in quanto esso stesso potrebbe proporre al Governo la struttura per le prossime elezioni dei Comitati, ma, dal momento che vi è l'estensione al nuovo settore di cui gli onorevoli senatori fanno, riteniamo che sarà meno facile — meno facile, però, non vuol dire certo impossibile — per i membri attuali del Consiglio provvedere a tale configurazione.

Sono queste le ragioni che ci hanno indotto ad avanzare la proposta in questione.

ARNAUDI. Sono d'accordo con il senatore Pagni sull'inopportunità di indicare in un provvedimento di questo genere i Comitati da eleggere.

I Comitati, infatti, devono seguire la situazione effettiva della ricerca: è necessario tenere presente che in futuro si dovrà stabilire se, ad esempio, il Comitato di ingegneria dovrà o meno scindersi in due Comitati distinti di ingegneria civile e meccanica, se la ricerca spaziale abbia raggiunto un volume, un'importanza, un peso tali per cui sia opportuno creare per essa un Comitato autonomo o mantenerla nel campo della fisica, se sarà il caso di creare un Comitato anche per la meteorologia, che tanta importanza riveste per l'agricoltura e l'aviazione.

Mi pare, pertanto, che sia per lo meno inopportuno e controproducente pretendere di indicare, in un consesso sia pure autorevole come la 1ª Commissione del Senato, una serie di Comitati senza sentire preventivamente il parere in proposito dei competenti.

Sarei, pertanto, d'avviso di sopprimere del tutto il secondo comma dell'articolo sostitutivo presentato dal senatore Luporini.

Per quanto si riferisce, poi, al quarto comma, mi dichiaro contrario per ragioni personali alla deroga a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 4, in base alla quale potranno essere rieletti nei Comitati anche coloro che ne hanno già fatto parte nei due precedenti quadrienni.

SCHIAVONE, *relatore*. Sono anch'io del parere che non sia il caso di entrare nei dettagli e che l'indicazione dei Comitati da eleggere sia materia di regolamento. Aderisco senz'altro, invece, alla disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo sostitutivo proposto dal senatore Luporini.

Riterrei opportuno, infine, sopprimere all'ultimo comma la parola « definitivo » la quale, a mio avviso, guasterebbe tutto il concetto.

LUPORINI. Dichiaro di non insistere sul secondo comma dell'articolo sostitutivo da me proposto e di essere d'accordo con il senatore Schiavone sull'opportunità di sopprimere nel quinto comma la parola « definitivo »; anzi sarà forse opportuno sopprimere l'intero ultimo comma. Sarei, inoltre, del parere di sopprimere, all'inizio del terzo comma, perchè già implicito, l'inciso « Limitatamente alle prime elezioni » e, conseguentemente, all'inizio del quarto comma la parola « Sempre ».

SCHIAVONE, *relatore*. Concordo con il senatore Luporini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Luporini, sostitutivo dell'intero articolo 8, il quale, in seguito alle modifiche concordate, e sulla base di un primo coordinamento da me effettuato risulterebbe così formulato:

« Entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento previsto nel terzultimo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di ministri di cui all'articolo 1, su proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge,

potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno già fatto parte nei due precedenti quadrienni ».

(È approvato).

SCHIAVONE, *relatore*. Dal momento che l'articolo 1 del disegno di legge è stato da noi approvato quando ancora non esisteva il Ministro per il coordinamento della ricerca, ritengo opportuno presentare il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) per i compiti di cui al primo comma dell'articolo 1 è integrato dal Ministro per il coordinamento della ricerca ».

PRESIDENTE, Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Per una indispensabile esigenza di coordinamento, il contenuto di questo articolo aggiuntivo verrà trasfuso nel primo comma dell'articolo 1, il quale, pertanto, risulterà così formulato:

Art. 1.

Al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai Ministri per la pubblica istruzione, per la difesa e per il coordinamento della ricerca, è demandato il compito di:

a) accertare le condizioni e le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica e stabilire le direttive generali per il suo potenziamento in vista dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;

b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di ricerca di interesse nazionale e sovrintendere al loro svolgimento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, caso per caso, quando ne ravvisi l'opportunità, che altri Ministri prendano parte ai lavori del Comitato.

Alle sedute del Comitato partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Comitato di ministri si aduna almeno una volta ogni quadrimestre.

Nessuno facendo osservazioni, così rimane stabilito.

Annuncio alla Commissione che i senatori Luporini, Donini, Pellegrini, Gramegna e Caruso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 1^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 2177 sulla "Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia", conferma la necessità, emersa durante il corso del dibattito che, nelle previsioni di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e nell'ambito delle garanzie espresse dalla autonomia universitaria, venga assicurato un finanziamento adeguato al potenziamento della ricerca spontanea che negli Istituti universitari trova il suo naturale terreno di sviluppo e costituisce condizione essenziale per la formazione delle nuove leve di ricercatori e per la preparazione del personale insegnante, assistente e tecnico delle Università ».

LUPORINI. Questo ordine del giorno è in relazione ad un emendamento che abbiamo proposto all'articolo 1 del disegno di legge. L'emendamento non fu accettato dal Governo e dalla Commissione, però il ministro Medici si disse pronto ad accettarne il concetto espresso in un eventuale ordine del giorno.

CORBELLINI, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno testè letto.

(È approvato).

A nome della Commissione presento il seguente ordine del giorno:

« La 1^a Commissione permanente del Senato, discutendo il disegno di legge numero 2177, impegna il Governo a dare la massima pubblicità, attraverso gli organi di stampa del Consiglio nazionale delle ricerche ai bilanci preventivi e ai conti consuntivi del Consiglio stesso, ai programmi e alle scelte compiute per le richieste di finanziamento, alle proposte motivate e ai giu-

dizi formulati dai singoli Comitati nazionali e alle deliberazioni motivate del Presidente del Consiglio medesimo ».

C O R B E L L I N I, *Ministro per il coordinamento della ricerca*. Il concetto dell'ordine del giorno è che la parte sperimentale sia sempre conosciuta; e questo è un nostro preciso dovere.

A R N A U D I. Se il Ministro permette, non è questo il concetto. Il concetto fondamentale è che debbono essere resi pubblici i criteri di scelta, si deve sapere perchè si fanno delle richieste, perchè queste vengono respinte o accolte.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

(È approvato).

L U P O R I N I. Debbo dire che siamo lieti che alcune parti del disegno di legge siano state migliorate, particolarmente per quanto riguarda la stesura dell'articolo 4. Non siamo invece soddisfatti per altri aspetti, in particolare per quanto riguarda la pubblicità — argomento che noi riteniamo di una estrema importanza — anche se al riguardo è stato votato un ordine del giorno che il Presidente ci ha fatto l'onore di far suo. Anche altri dettagli non ci soddisfano e, in particolare, la presenza nel Comitato di Ministri del Ministro della difesa.

Per queste ragioni, la nostra parte si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

A R N A U D I. Debbo dire che sono lieto che sia stato accolto il mio emendamento all'articolo 5, poichè la poca esperienza che ho in materia mi fa pensare che esso consentirà al Consiglio nazionale delle ricerche certi provvedimenti che finora sono stati bloccati da alcune autorità statali.

Insoddisfatto, invece, mi dichiaro da un altro punto di vista. Sono infatti convinto che questo disegno di legge, come si presenta, non risponde alle attuali esigenze del Paese: esso andrà benissimo fra una decina d'anni, ma non nella situazione attuale, nell'attuale estrema arretratezza di ricerca. Sono convinto che questa legge rappresenterà una grossa delusione per il mondo degli ope-

ratori, per il mondo degli industriali, soprattutto per il mondo di tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo economico del nostro Paese, lo sganciamento dalla sudditanza dei brevetti stranieri, la possibilità di studiare i problemi fondamentali che riguardano i primi bisogni della vita: la casa e l'alimentazione.

Ritengo pertanto che questa legge non risponda ai bisogni fondamentali del Paese.

Nel momento in cui il Governo è orientato verso la programmazione economica, verso degli impegni economici a lunga scadenza, questi impegni avrebbero dovuto essere fiancheggiati, sostenuti e stimolati da un organismo di ricerca scientifica. Tutto ciò è stato in gran parte eluso da una discussione puramente teorica.

Le argomentazioni del senatore Luporini, che metteva in luce i rapporti fra scienza e filosofia, sono pienamente da sottoscrivere. Ma riguardano problemi che vengono risolti nelle Università e nelle Accademie, che debbono essere ulteriormente potenziate con mezzi provenienti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha altri compiti e il Paese chiedeva altre cose.

Poichè quindi non posso accettare principi che ho combattuto e che combatterò anche in avvenire, dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge.

P A G N I. Ritengo che, malgrado alcune carenze che sono state rilevate e che potranno essere in parte colmate in sede di regolamento, tuttavia questo disegno di legge dia un valido apporto alla ricerca scientifica nel nostro Paese e contempererà anche le esigenze della tecnica con quelle di una visione umanistica della realtà.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari